

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE



COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO AI SENSI DELLA L.R.
16/2007 e della d.G.R.463/2009

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
e
REGOLAMENTO ACUSTICO**

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Procedimento

Progettazione:

ing. Franco Bertellino

(tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte DGR 69-10758 del 22/07/1996)

p.i. Fulvio Lorenzon

(tecnico competente in acustica ambientale Regione Friuli)

Gruppo di lavoro: ing. Franco Bertellino, p.i. Fulvio Lorenzon, dott. Ilario Chiola, ing. Simone Catena

SOMMARIO

CAPO I: GENERALITA'	4
ART.1 OGGETTO	4
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 3 COMPETENZE COMUNALI	4
ART. 4 DEFINIZIONI	5
ART. 5 RIFERIMENTI NORMATIVI	6
CAPO II: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	8
ART. 6 ZONE OMOGENEE	8
ART. 7 ZONE PARTICOLARI	9
ART. 8 FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	9
ART. 9 AREE ADIBITE A SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO O MOBILE O ALL'APERTO	11
ART. 10 VALORI LIMITE.....	14
CAPO III: SORGENTI SONORE - PRESCRIZIONI	17
ART. 11 SORGENTI SONORE GENERICHE	17
ART. 12 SORGENTI SONORE INDUSTRIALI A CICLO CONTINUO	17
ART. 13 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.....	17
ART. 14 SISTEMI DI ALLARME	17
ART. 15 CANTIERI EDILI	18
ART. 16 SORGENTI SONORE INTERNE AD EDIFICI	19
ART. 17 SORGENTI SONORE LEGATE AD ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PRIVATO – ATTIVITÀ DI IGIENE DEL SUOLO.....	19
ART. 18 SORGENTI SONORE IN LUOGHI DI INTRATTENIMENTO CON IMPIANTI ELETTROACUSTICI PER LA DIFFUSIONE MUSICALE - DEHORS	19
ART. 19 CONTROLLI E MISURE	20
ART. 20 GESTIONE DEL TERRITORIO – AREE CON DIFFERENTE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	20
ART. 21 GESTIONE DEL TERRITORIO – FASCE CUSCINETTO	21
CAPO IV: AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	23
ART. 22 GENERALITÀ	23
ART. 23 PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE.....	23
ART. 24 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RICHIESTA	25
ART. 25 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RILASCIO	25
CAPO V: AUTORIZZAZIONI, PERMESSI A COSTRUIRE, PIANI DI SVILUPPO TERRITORIALE, S.U.E.	26
ART. 26 PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO IN AMBITO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO	27
ART. 27 AEROPORTI, AVIOSUPERFICI, ELIPORTI.....	27
ART. 28 STRADE DI TIPO A (AUTOSTRADE), B (STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI), C (STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE), D (STRADE URBANE DI SCORRIMENTO), E (STRADE URBANE DI QUARTIERE), E F (STRADE	

LOCALI), SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DI CUI AL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.....	29
ART. 29 DISCOTECHES (LR 16/2007, ARTICOLO 28, COMMA 2, LETTERA C)	30
ART. 30 CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI DOVE SONO INSTALLATI MACCHINARI O IMPIANTI RUMOROSI....	31
ART. 31 IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI.....	32
ART. 32 FERROVIE E ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO COLLETTIVO SU ROTAIA	33
ART. 33 VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE (V.I.A.A.)	34
ART. 34 PROCEDURE SEMPLIFICATE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI, TERZIARIE, ARTIGIANALI E MAGAZZINI	36
ART. 35 VALUTAZIONI DI CLIMA ACUSTICO (V.C.A.)	36
ART. 36 CERTIFICATO DI ABITABILITÀ/AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI	39
ART. 37 VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	40
ART. 38 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO.....	41
<u>CAPO VI: PIANI DI RISANAMENTO.....</u>	42
ART. 39 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE	42
ART. 40 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE	43
ART. 41 APPROVAZIONE E ATTUAZIONE PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE.....	44
<u>CAPO VII: VARIANTI AL P.R.G.C., REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....</u>	45
ART. 42 RICHIESTE REVISIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	45
ART. 43 AREE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA.....	45
<u>CAPO VIII: FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI.....</u>	47
ART. 44 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	47
ART. 45 SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE	47
ART. 46 ATTIVITÀ TEMPORANEE	47
ART. 47 IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI PUBBLICI ESERCIZI E DISCOTECHES.....	48
ART. 48 VALUTAZIONE DI IMPATTO, CLIMA ACUSTICO, REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI	48

CAPO I: GENERALITA'

Art.1 Oggetto

Il presente documento completa la documentazione relativa al piano di classificazione acustica, richiamando quanto regolamentato dalla normativa nazionale e regionale in ambito acustico ambientale, senza sostituire in nulla le disposizioni di legge e gli strumenti urbanistici vigenti.

Per argomenti non trattati nel presente documento si deve fare riferimento alla normativa generale che disciplina il settore ed alle disposizioni degli strumenti urbanistici fra cui, primo per importanza, il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).

Art. 2 Campo di applicazione

Le indicazioni contenute nel presente documento si applicano al contesto di inquinamento acustico, laddove per inquinamento acustico si intende, come citato all'art.2 della legge quadro, *“l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.”*

Sono esclusi gli ambienti destinati ad attività produttive per le quali vige la normativa di cui al Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n 81 ad eccezione dell'immissione di rumore prodotto da sorgenti sonore esterne ai locali ove hanno luogo le attività produttive.

Art. 3 Competenze comunali

Ai sensi della Legge Quadro n.447/95 e della L.R. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 16/2007 sono assegnate alle Amministrazioni comunali le seguenti competenze in ambito di inquinamento acustico:

- a. classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;
- b. coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- c. predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- d. rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
- e. individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- f. controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
- g. adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall'inquinamento acustico;

- h. autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- i. controllo sull'osservanza:
- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto;
 - della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all'attuazione delle competenze dei comuni;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

Art. 4 Definizioni

Area di studio: l'area di studio rappresenta la porzione di territorio oltre la quale l'azione della componente rumore indotta dall'opera in progetto può essere considerata trascurabile. Nei casi più semplici essa può essere determinata empiricamente dal proponente, mentre in situazioni più complesse si farà riferimento a quanto segue:

“L'azione della componente rumore è considerata trascurabile quando il massimo rumore immesso dall'opera in progetto risulta conforme ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 “Valori limite delle sorgenti sonore” e risulti inferiore di almeno 5 dB(A) al valore minimo della rumorosità residua presente nell'area nel periodo di riferimento considerato (diurno o notturno). Il valore minimo della rumorosità residua di un'area è rappresentato dal valore del livello statistico L90 calcolato su base oraria.”

Aree a superficie ridotta: aree con superficie inferiore a 10.000 - 12.000 m² e non costituenti un isolato, che determinano processi di omogeneizzazione.

Attività produttiva: qualsiasi attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (attività industriali, artigianali, commerciali, terziarie, strutture di vendita, depositi di mezzi di trasporto di persone e mezzi, aree adibite a stabilimenti di movimentazione di merci, discoteche, circoli privati, pubblici esercizi), in analogia all'applicazione del valore limite differenziale di immissione definito dall'art. 4, comma 3 del D.P.C.M. 14/11/97.

Clima Acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

Fascia “Cuscinetto”: Le variazioni rispetto alla zonizzazione parametrica sono anche finalizzate ad escludere o, quanto meno, a limitare, i contatti tra zone che differiscono per più di 5 dB(A). Nell'ipotesi in cui ciò avvenga, può essere applicato un criterio teso a creare delle zone “cuscinetto”, che garantiscano un decadimento progressivo del rumore pari a 5 dB(A) per ogni zona successiva, da quella avente classe superiore a quella seguente, fino al raggiungimento della zona di classe a minore rumorosità; in questo caso, può essere conveniente l'utilizzo di modelli di simulazione o di misure fonometriche rappresentative, per valutare l'effettiva compromissione della zona più sensibile;

Impatto acustico: alterazioni delle condizioni di clima acustico prodotte dall'inserimento di una nuova attività, infrastruttura o altro.

Piano di Classificazione Acustica (PCA): il prodotto finale dell'attività di suddivisione acustica del territorio in zone acustiche omogenee ai sensi della L.R. 16/2007 e D.G.R.463/2009 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, come definito dall'art.2 della legge 447/95 comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti strumenti urbanistici e loro varianti.

Situazioni di potenziale incompatibilità: confini tra zone di classi acustiche differenti per più di 5 dBA, dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale un superamento dei limiti di zona. Per tali ambiti non si rendono necessari interventi di risanamento. Tuttavia, in relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico, in quanto la modifica delle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti di classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nell'area confinante a classe inferiore. In caso di superamento di tali limiti si procederà all'adozione di piani di risanamento.

Situazioni di incompatibilità: le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso si adotteranno piani di risanamento al fine di riportare il clima acustico entro tali limiti.

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione di merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese tra le sorgenti sonore fisse

Tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7 della *L. 447/95 ed il cui riconoscimento avviene sulla base dei requisiti specificati dalla Parte IV della D.G.R. 6/06/97.*

Unità Territoriali (U.T.): sono identificate da un poligono chiuso avente un'unica destinazione urbanistica, in riferimento alla zonizzazione dello strumento urbanistico di pianificazione comunale o sovra comunale, la cui superficie è delimitata, qualora siano presenti, da infrastrutture di trasporto lineare e/o da discontinuità geomorfologiche.

Art. 5 Riferimenti normativi

- *Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico*
- *Legge Regionale n.16 del 18 giugno 2007*
- *D.G.R. n. 463 del 5 marzo 2009, le linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale (art. 18 comma 1 lett. a) L.R. 16/2007)*
- **Deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2870**
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*
- *Decreto Ministeriale 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*
- *Decreto Ministeriale 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215: Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*
- *Decreto Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore*
- *Decreto 11 novembre 1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*

- *Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 1998 n. 120: Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'attività del tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art.3 comma 1, lettera b) e dell'art. 2 commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 , n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"*
- *Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n.304 -"Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art.11 della legge 26 novembre 1995,n.447"*
- *Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell' 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*

CAPO II: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 6 Zone omogenee

La *Classificazione Acustica* è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del *D.P.C.M. 14/11/1997*.

Tabella 1- Classi acustiche

CLASSE I Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II Aree prevalentemente residenziali	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.
CLASSE IV Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

L'assegnazione della classe acustica durante il processo di classificazione avviene in funzione delle succitate caratteristiche, della destinazione d'uso prevista dal PRG, dalle norme tecniche di attuazione del PRGC e da considerazioni di carattere generale urbanistico-ambientali.

Il processo progettuale del piano di classificazione acustica deve seguire regole specifiche indicate nella L.R. 16 dell'18/6/2007.

Ai fini della precisa identificazione dei confini delle aree, gli elementi di riferimento sono costituiti dagli ambiti territoriali definiti dal PRGC. In caso di dubbi interpretativi specifici dovuti a frazionamenti per operazioni di dissociazione, di omogeneizzazione o di inserimento di fasce cuscinetto si segue il confine catastale.

Art. 7 Zone particolari

Sul territorio comunale vengono individuate alcune aree che per le loro caratteristiche sono soggette a regole aggiuntive rispetto a quanto prescritto per le sei classi acustiche precedentemente descritte.

Tali aree sono le seguenti:

- Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto
- Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto.

Art. 8 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

Sono aree di larghezza variabile poste nell'intorno delle infrastrutture di trasporto ed all'interno delle quali, esclusivamente per le immissioni sonore prodotte dall'infrastruttura stessa, non si applicano i limiti definiti dal piano di classificazione acustica bensì quelli indicati dai decreti specifici riportati a seguire.

Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto ferroviario

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico ferroviario è dettata dal D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459. Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza così strutturate:

Tabella 1 – Tipologie di fasce di pertinenza

Tipologia di infrastruttura	Fascia di pertinenza	
Esistente(*) o di nuova costruzione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h	Fascia A <i>Larghezza di 100m per ciascun lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno</i>	Fascia B <i>Larghezza di 150m per ciascun lato esternamente alla fascia A</i>
Di nuova costruzione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	<i>Larghezza di 250m per ciascun lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno</i>	

(*) alla data di entrata in vigore del DPR 459

L'ampiezza della fascia di pertinenza è conteggiata a partire dalla mezzeria dei binari esterni.

All'interno di tali fasce territoriali valgono i seguenti limiti assoluti di immissione in funzione della tipologia di ricettore

Tabella 2 – Limiti entro le fasce di pertinenza ferroviarie

	Leq diurno [dB(A)]	Leq notturno [dB(A)]
Scuole	50	-
Ospedali, case di cura e case di riposo	50	40
Altri ricettori fascia A	70	60
Altri ricettori fascia B	65	55
Altri ricettori con infrastrutture di nuova costruzione con velocità di progetto > 200 km/h	65	55

Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradale

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare è riportata dal DPR n. 142 del 30 marzo 2004.

Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza la cui ampiezza è funzione della tipologia di infrastruttura a partire dal confine stradale inteso come “*limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato*”

Per le strade di nuova costruzione i limiti sono definiti dalla seguente tabella:

*Tabella 3 – Strade di nuova costruzione
Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale secondo d.P.R. 142/2004*

Tipo di strada (ex codice della strada)	Sottotipo di strada (secondo norme CNR 1980)	Ampiezza fascia (m)	Limiti per scuole, ospedali, case di cura e di riposo [dB(A)]		Limiti per altri ricettori [dB(A)]	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
A		250	50	40	65	55
B		250	50	40	65	55
C	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D		100	50	40	65	55
E		30	<i>Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 ed in modo conforme alla zonizzazione acustica come prevista dall'art. 6 comma 1 lett. a) Legge n. 447/95</i>			
F		30				

Nel caso in cui vengano realizzate nuove strade il Comune dovrà altresì assegnare una categoria fra quelle sopra descritte. Vale dunque la seguente tabella di corrispondenza per i limiti di rumore applicabili all'interno delle fasce di pertinenza.

Tabella 4 – Corrispondenze fra classificazione delle infrastrutture stradali e limiti di rumore applicabili all'interno delle fasce di pertinenza stradale definite dal d.P.R. 142/2004

Tipo di strada	Ampiezza fascia (m)	Limiti per scuole, ospedali, case di cura e di riposo* [dB(A)]		Limiti per altri ricettori* [dB(A)]	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Extraurbane e principali	250	50	40	65	55
Urbana di scorrimento e penetrazione	250	50	40	65	55
	150	50	40	65	55
Interquartiere	100	50	40	65	55
Strade di quartiere	30	50	40	Ricettori in classe II: 60 Ricettori in classe III-IV: 65	Ricettori in classe II: 50 Ricettori in classe III-IV: 55
Strade locali	30	50	40	Ricettori in classe II: 60 Ricettori in classe III-IV: 65	Ricettori in classe II: 50 Ricettori in classe III-IV: 55

*I limiti si riferiscono ai valori misurati in facciata dell'edificio secondo d.m. 16/3/1998

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture affiancate ad una già esistente, la fascia di pertinenza acustica è calcolata dal confine stradale dell'infrastruttura esistente.

Art. 9 Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto

Si definisce **a carattere temporaneo** qualunque attività che si svolga in periodi temporali limitati e/o legati ad ubicazioni variabili.

Le principali attività riconducibili alla suddetta tipologia sono (elenco non esaustivo):

- a. Attività musicali all'aperto svolte in aree non specificamente adibite per spettacolo (vedi Nota)
- b. Luna park o circhi
- c. Manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi
- d. Spettacoli pirotecnici
- e. Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Esclusioni

Sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione del presente articolo le feste religiose e laiche ed i comizi elettorali, nonché i cantieri edili a carattere di estrema urgenza. Tali attività dovranno comunque essere tempestivamente comunicate e motivate al Comune competente dal responsabile dell'attività.

Nota

Fra le attività al punto a) di cui sopra si possono considerare anche le seguenti:

- attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
- attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
- eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;

Tutte le attività di cui sopra nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga di cui trattasi; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 23:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga.

Le attività rientranti fra quelle sopra elencate possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica (si veda il modello allegato al presente regolamento). La deroga autorizza al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esime il richiedente dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

Le attività per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore devono svolgersi preferibilmente (ma non esclusivamente) nelle aree adibite a pubblico spettacolo descritte all'interno del Piano di Classificazione Acustica.

Il Comune potrà eventualmente modificare o ampliare l'elenco delle aree adibite a pubblico spettacolo con apposita delibera.

Aree adibite a pubblico spettacolo individuate dal Piano di Classificazione Acustica

PRGC	Descrizione	Località
SS	Servizi	Piazza Divisione Julia
SS	Servizi	Campo Sportivo
E6	Aree di interesse agricolo	Area in prossimità SP n°29
SS	Servizi	Aree in prossimità di Via Aquileia
SS	Servizi	Area ricreativa della parrocchia




Fig.1 – Localizzazione aree per pubblico spettacolo

Art. 10 Valori limite

Ad ognuna delle sei classi acustiche definite dal PCA sono assegnati dei valori limite come specificato dal DPCM 14 novembre 1997.

Valori limite assoluti di immissione: *valori massimi che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno o abitativo, misurati in prossimità dei ricettori.*

Tabella 5 – Valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Valori limite differenziali di immissione: *valori massimi delle differenze tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti sonore attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Tale limite è indipendente dalla classe acustica.*

Tabella 6 – Valori limite differenziali di immissione [dB(A)]

Tempi di riferimento	
Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
5	3

I valori limite differenziali di immissione **non si applicano** nei seguenti casi:

- Nelle aree classificate in classe VI
- Impianti a ciclo continuo ai sensi dell'art.2 D.M. 11 dicembre 1996, esistenti alla data del 19 marzo 1997 e rispettanti i valori assoluti di immissione (nei limiti interpretativi della Circ. Min. Amb. 6/2004)
- Per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
- Per la rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi ad esigenze produttive, commerciali e professionali
- Per la rumorosità prodotta da impianti e servizi fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo prodotto all'interno dell'edificio stesso
- Se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno
- Se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 45 dB(A) nel periodo notturno

Valori limite di emissione: valori massimi che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa.

Tabella 7 – Valori limite di emissione [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

Valori di attenzione: valori che segnalano la presenza di un potenziale rischio per l'ambiente o la salute umana.

I valori di attenzione sono espressi come livelli equivalenti ponderati "A" riferiti al tempo a lungo termine e possono essere valutati in due differenti maniere sulla base del tempo di misura:

- Se riferiti ad un'ora, sono pari ai valori di immissione incrementati di 10 dB in periodo diurno e 5 dB in periodo notturno

Tabella 8 – Valori di attenzione (T_L relativo ad un'ora) [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	60	45
II	65	50
III	70	55
IV	75	60
V	80	65
VI	80	75

Se riferiti ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione assoluti

Tabella 9 – Valori di attenzione (T_L relativo ai tempi di riferimento) [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Valori di qualità: valori da conseguire nel tempo con le metodologie e tecnologie di risanamento disponibili al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Tabella 10 – Valori di qualità [Leq in dB(A)]

<i>Classi acustiche</i>	<i>Tempi di riferimento</i>	
	<i>Diurno (06:00 – 22:00)</i>	<i>Notturmo (22:00 – 06:00)</i>
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

CAPO III: **SORGENTI SONORE - PRESCRIZIONI**

Art. 11 Sorgenti sonore generiche

Qualunque sorgente sonora attiva sul territorio comunale deve rispettare i limiti previsti dal *D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* e riportati al paragrafo 2 secondo il piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Al fine di prevenire forme di inquinamento acustico, compatibilmente a quanto previsto dalle NTA del PRG, non è consentito l'insediamento di nuove realtà produttive all'interno di aree inserite in classe I e II.

Art. 12 Sorgenti sonore industriali a ciclo continuo

Gli impianti a ciclo continuo (come definiti dal d.m. 30/11/1996) esistenti al 17 marzo 1997, inclusi in classi acustiche differenti dalla VI, non sono soggetti al limite differenziale di immissione se rispettano il limite assoluto di immissione.

Gli impianti a ciclo continuo di nuovo insediamento devono essere inseriti solo nelle classi acustiche V o VI e sono soggetti al rispetto del limite di immissione differenziale.

Si definiscono impianti a ciclo continuo:

- quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni agli impianti stessi, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Art. 13 Infrastrutture di trasporto

Le immissioni sonore prodotte da infrastrutture di trasporto sono soggette a specifici limiti definiti da appositi decreti. Tali limiti si applicano all'interno delle cosiddette fasce di pertinenza la cui larghezza è stabilita in tali decreti.

All'esterno delle fasce di pertinenza le emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto concorrono ai livelli di rumorosità ambientali i cui limiti sono dettati dalla classificazione acustica comunale.

Art. 14 Sistemi di allarme

I sistemi di allarme legati alla segnalazione di eventi eccezionali finalizzati ad avvertire la popolazione o i sistemi indicanti servizi di emergenza (ambulanze, polizia urbana,) non sono soggetti ad alcun limite.

I sistemi di allarme antifurto di qualunque tipologia non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica (né limiti assoluti né limiti differenziali) ma non devono avere funzionamento continuo.

L'emissione sonora potrà avere durata continua per un tempo massimo di 2' nel caso di autovetture e 15' nel caso di abitazioni, uffici, negozi o altro tipo di edificio, al quale dovrà seguire un periodo privo di emissione sonora non inferiore a 60 secondi. L'evento non dovrà ripetersi più di tre volte con le tempistiche sopra specificate e tra un'attivazione e l'altra non devono trascorrere più di 3'.

Art. 15 Cantieri edili

Le attività che producono emissioni sonore significative dovranno essere svolte in orari compresi tra le ore 7.30 e le ore 19.30 esclusivamente nei giorni feriali.

Le attività che per la loro peculiarità devono essere svolte in intervalli temporali oltre quelli previsti o in giornate festive devono inderogabilmente essere soggette ad autorizzazione.

L'immissione massima consentita all'attività di cantiere misurata sulla facciata dell'abitazione più esposta (misurata ad 1 m dalla stessa) come livello equivalente medio sugli intervalli orari indicati deve rispettare i seguenti limiti:

Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
7.30 – 19.30	65,0

Nel caso di presenza di ricettori particolarmente sensibili (scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura) nell'area di interesse si applicano i seguenti limiti:

Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
7.30 – 19.30	50,0

Oltre ai succitati limiti l'attività non deve produrre livelli di immissione misurati su intervalli di 1 ora, ad 1m della facciata degli edifici più esposti superiori ai seguenti

Ricettore	Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
Scuole, ospedali, case di cura	1 ora qualsiasi nel periodo 7.30 -19.30	55,0
Altri ricettori	1 ora qualsiasi nel periodo 7.30 -19.30	70,0

Nel caso in cui i lavori riguardino ristrutturazione interna e conseguentemente le unità abitative siano nello stesso edificio dell'attività disturbante si applica un limite pari a 60 dB(A) (livello equivalente su base oraria) misurato all'interno dell'ambiente abitativo disturbato a finestre chiuse.

In casi eccezionali possono essere autorizzati livelli superiori laddove non risultasse possibile tecnicamente contenere le emissioni sonore. In tal caso dovrà essere rigidamente fissato l'intervallo temporale.

In tutti i casi non si applicano i limiti di immissione differenziale

Le apparecchiature e macchinari utilizzati devono rispondere ai requisiti di sicurezza della normativa specifica con particolare riferimento all'aspetto delle emissioni sonore.

In particolare le macchine ed attrezzature destinate ad essere usate all'aperto devono essere conformi alla normativa di omologazione e certificazione ed in particolare soddisfare i requisiti della direttiva 2000/14/CE (o dal suo recepimento d.lgs. n. 262 del 4 settembre 2002) laddove applicabile.

Art. 16 Sorgenti sonore interne ad edifici

Le sorgenti sonore interne agli edifici (intesi come impianti di uso comune) sono soggetti alle prescrizioni del d.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Rientrano nel campo di applicazione gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici, la rubinetteria, gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Altri tipi di sorgenti sono regolamentati dai regolamenti condominiali.

Art. 17 Sorgenti sonore legate ad attività di manutenzione verde pubblico e privato – attività di igiene del suolo

Le operazioni di manutenzione del verde privato che utilizzano apparecchiature meccaniche, possono essere svolte solamente nei seguenti orari:

Giorni feriali: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00

Giorni festivi: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00

Laddove applicabile, i macchinari utilizzati devono essere provvisti della marcatura relativa alla direttiva europea 2000/14/CE.

Le attività di spazzamento del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento di rifiuti solidi urbani anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi, possono svolgersi in qualsiasi orario e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui al presente regolamento senza che venga fatta esplicita richiesta.

Tuttavia, laddove le attività siano appaltate, l'azienda che stipula il contratto di servizio è tenuta a comunicare, su richiesta del Comune, le azioni di contenimento e gli accorgimenti organizzativi volti a minimizzare il disturbo alla popolazione, anche predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

Sono escluse dalla regolamentazione le attività svolte in discarica.

Art. 18 Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento con impianti elettroacustici per la diffusione musicale - Dehors

I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti del presente documento o eventualmente dei limiti concessi in deroga.

Tutti i luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo, nonché dei pubblici esercizi utilizzando impianti elettroacustici di diffusione sonora sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

Per quanto riguarda i dehors, valgono le seguenti regole:

- se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) senza diffusione musicale si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui al presente regolamento senza che venga fatta esplicita richiesta;
- se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con diffusione musicale vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui al presente regolamento, anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui al presente regolamento;
- se all'interno di cortili condominiali, anche senza diffusione musicale, si intendono autorizzate non in deroga, senza esplicita richiesta, e pertanto sono soggette ai limiti di cui al presente regolamento.

Art. 19 Controlli e misure

La verifica dei livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore deve essere eseguita conformemente a quanto prescritto dal *Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*.

Tali attività sono di competenza degli uffici comunali preposti, i quali potranno avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA.

I requisiti per le misure acustiche delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel *D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.

Art. 20 Gestione del territorio – Aree con differente classificazione acustica

La situazione definita dal Piano di Classificazione Acustica (PCA) discende direttamente dalla pianificazione determinata dalle scelte compiute a livello di PRGC e dalle regole imposte dalle linee guida regionali per la redazione di tale piano.

Il territorio risulta così suddiviso in aree codificate in classi acustiche le quali possono confinare con altre aree inserite in classi acustiche differenti.

In tal caso si possono presentare tre differenti casistiche:

SITUAZIONE DI COMPATIBILITA': le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro di non più di una classe e conseguentemente i limiti previsti non differiscono per più di 5 dB. In tal caso si riscontra una compatibilità delle codifiche delle aree e non necessita alcun tipo di intervento

SITUAZIONE DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA': le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro per più di un salto di classe e conseguentemente i limiti previsti differiscono per più di 5 dB. Se le verifiche acustiche effettuate a seguito della classificazione acustica del territorio, non hanno evidenziato il superamento dei limiti previsti dalle rispettive classi non dovranno essere intraprese, momentaneamente, azioni di risanamento.

La potenziale incompatibilità deve però essere periodicamente monitorata, poiché modifiche della situazione (variazione delle sorgenti, differente dislocazione,...) potrebbero portare al superamento dei

limiti. In tal caso diventa automaticamente necessario prevedere apposito Piano di Risanamento Acustico come al punto a seguire

Modifiche apportate al PRGC nelle aree oggetto di criticità devono tendere a risolvere tali situazioni compatibilmente al reale utilizzo del territorio ed alle previsioni di sviluppo urbanistico.

SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA': situazione analoga alla precedente in cui l'attività di misura condotta a seguito della classificazione acustica evidenzia il superamento dei limiti delle classi acustiche previste.

In tal caso è necessario prevedere la realizzazione di un Piano di Risanamento Acustico, il quale deve individuare l'ambito territoriale di intervento e le relative azioni necessarie per riportare il clima acustico entro i limiti previsti dal PCA, integrandosi laddove possibile con evoluzioni urbanistiche degli altri strumenti.

Art. 21 Gestione del territorio – Fasce cuscinetto

Le variazioni rispetto alla zonizzazione parametrica sono anche finalizzate ad escludere o, quanto meno, a limitare, i contatti tra zone che differiscono per più di 5 dB(A). Nell'ipotesi in cui ciò avvenga, può essere applicato un criterio teso a creare delle zone "cuscinetto", che garantiscano un decadimento progressivo del rumore pari a 5 dB(A) per ogni zona successiva, da quella avente classe superiore a quella seguente, fino al raggiungimento della zona di classe a minore rumorosità; in questo caso, può essere conveniente l'utilizzo di modelli di simulazione o di misure fonometriche rappresentative, per valutare l'effettiva compromissione della zona più sensibile.

Per ovviare ad una situazione di incompatibilità si interviene quindi alterando la classificazione prevista della zona interessata; nel caso in cui l'introduzione delle fasce cuscinetto abbia elevato le classi acustiche delle aree interessate a tale operazione, al fine di prevenire conseguenze peggiorative del clima acustico per gli insediamenti ricadenti in tale aree si prevede che:

- Gli **insediamenti residenziali di nuova costruzione**, così come nuovi edifici adibiti a scuole, case di cura, case di riposo, ospedali, devono essere autorizzati solo previa presentazione di apposita **valutazione del clima acustico eseguita da tecnico competente in acustica** e progettati in modo da garantire standard funzionali al completo abbattimento del rumore negli ambienti di vita;
- Gli insediamenti di tipo produttivo e tutte le altre sorgenti di rumore devono rispettare i limiti definiti dalle fasce cuscinetto.

La valutazione di clima acustico può dare luogo alle seguenti situazioni:

- a) il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento **rispetta** i limiti di immissione previsti dalla classificazione acustica. In tal caso l'autorizzazione può essere concessa;
- b) il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento **non rispetta** i limiti di immissione assoluti previsti dalla classificazione acustica. In tal caso la valutazione deve indicare la provenienza dell'inquinamento acustico, individuando in tal modo le responsabilità dei soggetti.

Se viene attribuita una responsabilità a carico di soggetti ben individuabili (insediamenti di tipo produttivo, infrastrutture...), sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti (ordinanze, prescrizioni...), il rispetto delle immissioni a tali soggetti, non trascurando peraltro di applicare le sanzioni previste dalla legge in caso di non rispetto dei limiti. In tali casi il Comune può altresì condizionare l'autorizzazione a costruire al rispetto del d.P.C.M. 5/12/1997, in particolare per quanto riguarda l'isolamento acustico di facciata, riservandosi di rilasciare il certificato di agibilità solo previa presentazione di un collaudo acustico eseguito da tecnico competente in acustica. E' da osservare che, per quanto riguarda il rumore da traffico, andranno applicati i limiti relativi alle fasce di pertinenza.

- c) il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento **non rispetta** i limiti di immissione differenziali: in tal caso bisogna valutare se l'applicabilità del criterio differenziale è dovuta all'opera in esame o preesistente. Nel primo caso sarà a carico del proponente l'opera conseguire il rispetto del limite, altrimenti dovrà essere individuato il titolare della sorgente a cui è imputabile la responsabilità del superamento del limite e sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti (ordinanze, prescrizioni...), il rispetto delle immissioni, con eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

In situazioni particolari laddove necessario e realizzabile sotto il profilo tecnico economico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata per interventi di protezione acustica passiva (barriere, terrapieni,).

CAPO IV: AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Art. 22 Generalità

Nelle aree adibite a pubblico spettacolo di cui all'art. 9 le attività rientranti fra quelle elencate ed in genere quelle temporanee potenzialmente rumorose possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione. Se la manifestazione/attività si svolge nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 11 del presente regolamento l'autorizzazione viene concessa senza ulteriori richieste da parte del Comune.

Negli altri siti pubblici (non compresi nell'elenco delle aree adibite a pubblico spettacolo) le attività rientranti fra quelle elencate all'art. 9 ed in genere quelle temporanee potenzialmente rumorose possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica per un massimo di **25 giorni** all'anno. Se la manifestazione/attività si svolge nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 11 del presente regolamento l'autorizzazione viene concessa senza ulteriori richieste da parte del Comune.

Negli esercizi pubblici o in strutture che possono ospitare manifestazioni pubbliche le attività rientranti fra quelle elencate all'art. 9 ed in genere quelle temporanee potenzialmente rumorose possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica per un massimo di **15 giorni** all'anno. Se la manifestazione/attività si svolge nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 11 del presente regolamento l'autorizzazione viene concessa senza ulteriori richieste da parte del Comune. In questo caso non potranno essere concesse deroghe per periodi consecutivi superiori a 2 giorni.

Manifestazioni o attività di particolare interesse pubblico possono essere comunque autorizzate in deroga previa delibera della Giunta. In questo caso si terrà conto delle particolarità del caso e delle motivazioni; l'autorizzazione dovrà comunque chiarire i limiti temporali della manifestazione e i livelli massimi ammessi.

Art. 23 Procedura di autorizzazione

La richiesta, secondo il modello allegato al presente regolamento, va indirizzata al Responsabile del Settore Tecnico in carta libera almeno 15 gg prima dell'avvio delle manifestazioni/attività.

Nella tabella a seguire si riportano i livelli massimi di immissione e gli orari concessi per le principali tipologie di attività in deroga.

Tabella n.11 – Limiti di immissione per attività in deroga

Tipo di attività	Limiti di orario	Livello massimo di immissione $L_{Aeq}^{(*)}$ [dB(A)]
Attività musicali all'aperto (si veda anche la Nota)	dalle 9.00 alle 24.00	70
	dalle 24.00 alle 01.00	65
	dalle 1.00 alle 2.00	60
Luna park o circhi	dalle 9.00 alle 24.00	70
	dalle 24.00 alle 01.00	65
	dalle 1.00 alle 2.00	60
Manifestazioni sportive effettuati al di fuori di impianti sportivi	dalle 7.00 alle 24.00	70
Spettacoli pirotecnici	dalle 20.00 alle 24.00	-
Cantieri edili, stradali ed assimilabili	Vedi tabelle art. 15	Vedi tabelle art. 15

(*) Misure eseguite su periodi di 30' sulla facciata del ricettore più esposto. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al **limite differenziale di immissione**.

I limiti in deroga sopra descritti **non si applicano** ai seguenti ricettori sensibili: ospedali, case di cura e di riposo. Per le scuole i limiti in deroga si applicano solo al di fuori dell'orario scolastico.

La procedura di autorizzazione prevede dunque due casi:

- **CASO A:** la concessione della deroga risulta tacitamente rilasciata trascorsi 10 gg. dalla presentazione dell'istanza se viene dichiarato il rispetto dei livelli massimi di immissione e gli orari riportati nella tabella n. 11.
- **CASO B:** nel caso in cui il richiedente non garantisca il rispetto dei limiti di immissione riportati nella tabella n. 11 o nel caso che le attività abbiano una durata superiore a quella prevista al par. 4.1.1 o nel caso di altre attività ed in funzione della complessità o particolarità delle sorgenti sonore dell'attività oggetto di deroga, l'ufficio Tecnico potrà richiedere che la richiesta d'autorizzazione sia accompagnata da una **valutazione di impatto acustico** più approfondita a cura di un tecnico competente in acustica ambientale.

I cantieri stradali, la manutenzione del verde pubblico, le attività di igiene del suolo, spezzamento, raccolte e compattamento dei rifiuti urbani appaltata o condotta dal comune **sono automaticamente autorizzate in deroga**. In sede di affidamento dell'incarico o di gara d'appalto la ditta che esegue le attività deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico e dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

L'eventuale verifica dei livelli di immissione della attività temporanee sarà eseguita presso i ricettori potenzialmente più critici.

Le attività temporanee che non sono state autorizzate in deroga ed i cui livelli di immissione superano i limiti previsti dal PCA verranno immediatamente sospese.

Art. 24 Autorizzazione in deroga - Richiesta

La richiesta di autorizzazione in deroga deve contenere le informazioni tecniche contenute nel Modulo A allegato al presente Regolamento Acustico.

Art. 25 Autorizzazione in deroga - Rilascio

L'ufficio comunale competente entro 10 gg dalla richiesta di autorizzazione rilascia il proprio parere (oppure non si esprime, utilizzando il tacito assenso), verificando con gli altri uffici competenti il rispetto di tutte le normative comunali.

- Se la richiesta è riferita ad una delle attività riportate nella tabella n.11, con dichiarazione del rispetto dei limiti relativi, l'autorizzazione è concessa tacitamente, decorsi 10 gg. dalla data di presentazione
- Altrimenti l'autorizzazione, previo esame della documentazione fornita, potrà essere concessa con prescrizioni su livelli massimi consentiti, orari e precauzioni tecniche da prendere per contenere il disturbo.
- L'impossibilità di rispettare i limiti massimi richiesti dall'ufficio competente o la non compatibilità dell'attività richiesta con l'area in cui si va ad insediare, saranno causa di rifiuto del rilascio dell'autorizzazione.

**CAPO V: AUTORIZZAZIONI, PERMESSI A COSTRUIRE, PIANI DI SVILUPPO
TERRITORIALE, S.U.E.**

La trasformazione e l'evoluzione del territorio da un punto di vista urbanistico ed edilizio realizzata mediante Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) deve integrarsi completamente con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale al fine di garantire i livelli massimi previsti nell'area di intervento e la compatibilità con le aree adiacenti considerando eventualmente, già a livello progettuale, la realizzazione di interventi atti a garantire il clima acustico previsto.

Tali strumenti, siano essi Piani per l'Edilizia Economica Popolare, Piani per gli insediamenti Produttivi, Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi Convenzionati, Piani di Recupero, Piani Esecutivi di Iniziativa Privata Convenzionata, Programma integrato d'Intervento o altro piano o programma assoggettato a convenzione, devono quindi prendere in considerazione il PCA vigente e verificarne la compatibilità prevedendo eventualmente la realizzazione di opere o interventi che garantiscano la conformità ai limiti previsti.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, produttive...).

Agli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovrà essere allegata la "*Valutazione di Impatto Acustico Ambientale*" (V.I.A.A.) o la "*Valutazione del Clima Acustico*" (V.C.A.), in funzione della tipologia. Tale documentazione dovrà essere redatta considerando tutti gli elementi definiti dalla normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico esistente, lo stato di fatto e gli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico del proponente degli Strumenti Urbanistici Esecutivi. Tali interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria.

Nel caso di Strumenti Urbanistici Esecutivi la documentazione dovrà contenere (laddove applicabile) almeno i seguenti elementi:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale, tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base

degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale;

- verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

Art. 26 Previsione di impatto acustico in ambito delle procedure di valutazione di impatto

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), e del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. (Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale), nonché a valutazione d'incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sono redatti in conformità alle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 o su richiesta dei Comuni, i progetti relativi alla realizzazione o alla modifica delle seguenti opere sono corredati di una documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Art. 27 Aeroporti, aviosuperfici, eliporti

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo e per le nuove aviosuperfici di cui alla L.R. 16/2007, articolo 28, comma 2, lettera a), deve contenere, le seguenti informazioni:
 - a) l'indicazione della Circostrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura, dei dati identificativi della proprietà dei suoli e del gestore;
 - b) la descrizione particolareggiata del progetto con particolare riferimento alle caratteristiche della pista o elisuperficie, alle mappe territoriali (comprese le cartografie digitalizzate), agli ausili per

- la navigazione, alle modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), agli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l'infrastruttura. Le cartografie devono riportare gli usi del suolo per le aree dei territori comunali che potrebbero essere interessati all'impatto acustico;
- c) le diverse alternative nelle procedure di salita iniziale (initial climb procedures) prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l'impatto acustico.
 - d) l'indicazione delle infrastrutture stradali o ferroviarie che, in seguito alla costruzione della nuova opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine per il periodo diurno e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni.
2. Per la redazione della documentazione di cui al comma 1, ai fini della descrizione del previsto impatto da rumore, occorre descrivere in dettaglio per l'aeroporto o aviosuperficie in progetto:
- a) almeno tre scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni dopo l'entrata in esercizio;
 - b) i dati di traffico usati per le stime previsionali: nelle simulazioni occorre considerare anche il giorno più trafficato (busy day) e le condizioni peggiori di traffico. Deve essere riportata la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico (tipologia, stage, carico al decollo, destinazione) nei due periodi della giornata e durante la settimana;
 - c) la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input. La descrizione deve riportare il dettaglio dei dati di input, le procedure di decollo ed atterraggio, le rotte utilizzate nel modello previsionale di calcolo per la stima del rumore misurabile al suolo;
 - d) ove calcolabili vanno individuate le curve di 60, 65, 75 LVA sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la previsione, oppure in alternativa, ove vi fossero pochi movimenti nel busy day, l'indicazione dei livelli di rumore prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero significativo di punti (almeno uno per ogni centro abitato o frazione) interessati dai sorvoli;
 - e) le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore durante singoli sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali, il rumore residuo, il rumore ambientale;
 - f) le eventuali ipotesi, valutate dal Comune/Comuni interessato/i relative a modifiche nelle regolamentazioni urbanistiche ed edilizie, e, comunque le eventuali misure di mitigazione dell'impatto acustico previste e i tempi della loro realizzazione;
 - g) l'indicazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione.

Art. 28 Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali di cui alla L.R. 16/2007, articolo 28, comma 2, lettera b), deve contenere, i seguenti dati e le informazioni di seguito elencate. Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali), non sono richiesti i dati di cui al comma 1, lettere e), f), g), e comma 2 del presente articolo:

- a) indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal D.lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, i dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore e dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dal rumore causato dall'infrastruttura;
- b) planimetria in scala adeguata e aggiornata indicante, per le aree all'interno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura così come definite dal D.P.R. n.142/04, la destinazione urbanistica e la zona acustica ai sensi della tabella A del DPCM 14 novembre 1997 o dedotta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del DPCM 1/3/1991, evidenziando, inoltre, la collocazione degli ambienti abitativi posti all'interno delle fasce di pertinenza nonché la destinazione d'uso degli edifici ivi presenti;
- c) indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all'infrastruttura e dei valori limite di immissione stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall'infrastruttura;
- d) descrizione del tracciato stradale in pianta, delle quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di traffico previsti. Stima dei dati relativi al traffico nelle ore di punta, al traffico medio giornaliero previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, alla composizione percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti, autocarri, autoveicoli, motocicli, riferita alle fasce orarie più significative;
- e) indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime previsionali, delle eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di lungo termine, per intervalli orari per i due periodi della giornata e in accordo a quanto stabilito dal D.Lgs 194/05, causate dalla nuova infrastruttura in corrispondenza ad arterie stradali già in esercizio;
- f) realizzazione di una campagna ante-operam in un numero di punti georeferiti, da individuarsi in accordo con il/i Comuni e la struttura organizzativa dell'A.R.P.A.;
- g) valutazione previsionale dell'impatto acustico e stima sia dei livelli di esposizione sui recettori all'interno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura, che dei livelli sonori in corrispondenza delle misure fonometriche di cui alla lettera f);
- h) monitoraggio del clima acustico post-operam e confronto sia con i livelli misurati ante-operam, che con le stime previsionali. I dati fonometrici di tutte le misure dovranno essere effettuati valutando la singola sorgente e il contributo proveniente dalle altre sorgenti preesistenti l'opera;
- i) descrizione dei sistemi di contenimento del rumore previsti, con indicazione delle proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, in particolare nei punti significativi individuati come descritto alla lettera f).

2. Per la stima previsionale dell'impatto acustico possono essere utilizzati appositi metodi di calcolo che devono essere descritti, anche al fine di poter valutare l'accuratezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora, del modello di calcolo e dei dati inseriti, oltre che riportare l'analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale. Si devono stimare i dati relativi a scenari previsionali riferiti ad uno e a cinque anni dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessata.

Art. 29 Discoteche (LR 16/2007, articolo 28, comma 2, lettera c)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per le discoteche comprende i dati e le informazioni di seguito elencate:
- a) planimetria in scala adeguata (1:2.000 / 1:5.000) e aggiornata, indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività ed i dati identificativi del titolare o del legale rappresentante;
 - b) estratto del PRGC o POC vigente delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta;
 - c) ubicazione, in planimetria, dei recettori presenti;
 - d) valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997. In assenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dalla classificazione provvisoria definita dal D.P.C.M. 01/03/91;
 - e) destinazione d'uso dei locali e caratteristiche acustiche delle componenti edilizie delle strutture;
 - f) relazione sulla struttura:
 - descrizione sintetica dell'attività comprendente la capacità ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne, le zone di permanenza degli avventori all'interno e all'esterno dell'esercizio;
 - descrizione delle sorgenti e delle attività che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo (ad esempio: impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, attività di carico/scarico merci, pulizia dei locali, etc.), specificandone la collocazione in planimetria (interna od esterna all'edificio), le modalità e i tempi di esercizio;
 - dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori delle sorgenti rumorose a distanza nota con indicazione delle fonti dei dati;
 - sistemi di attenuazione previsti all'apertura delle porte di accesso al locale o di altri infissi;
 - g) stima delle eventuali modifiche al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
 - h) stima previsionale dei livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed in prossimità ai recettori sensibili (civili abitazioni, scuole, eccetera), considerando anche la rumorosità connessa alla presenza dei fruitori, all'utilizzo delle zone di parcheggio e degli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive,

tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale) e valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;

- i) dati e notizie specifiche devono, inoltre, essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio, se le stesse sono prossime ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi;
- j) documentazione di cui al D.P.C.M. 16 aprile 1999, n°215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".

Art. 30 Circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi

1. Per la realizzazione, l'ampliamento o la modifica di circoli privati (come indicato al punto 3 della circolare del Ministro dell'Ambiente del 6 settembre 2004) e pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi, la documentazione di previsione di impatto acustico, comprende i dati e le informazioni di seguito elencate:
 - a) planimetria in scala adeguata (1:2.000 / 1:5.000) e aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività ed i dati identificativi del titolare o del legale rappresentante;
 - b) estratto del PRGC o POC vigente delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta;
 - c) descrizione accurata dell'edificio in cui verrà svolta l'attività rumorosa con indicazione delle più vicine civili abitazioni, siano esse poste nello stesso fabbricato o confinanti con lo stesso;
 - d) valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997. In assenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dalla classificazione provvisoria definita dal D.P.C.M. 01/03/91;
 - e) capacità ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne, le zone di permanenza degli avventori all'interno e all'esterno dell'esercizio;
 - f) collocazione e descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori e le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (componenti impulsive e tonali). Per gli ambienti abitativi maggiormente esposti, si dovrà stimare i livelli sonori di immissione differenziale;
 - g) dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio prossime ad insediamenti abitativi;
 - h) stima delle eventuali modifiche al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
 - i) indicazione degli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte.
2. Fatto salvo quanto disposto dal D.P.C.M. n. 215/99, l'utilizzo di impianti musicali quali ad es. juke-box, impianto di diffusione sonora, impianti televisivi amplificati, strumenti musicali, ecc. in una

modalità che non rientra nella disciplina delle attività temporanee (e quindi non appartengono alla disciplina autorizzativa specifica delle stesse), devono presentare, oltre alla documentazione di cui al punto 1., la seguente documentazione:

- a) descrizione accurata dei locali, o delle loro pertinenze, adibiti all'attività musicale;
- b) descrizione del tipo di attività musicale e degli orari previsti, (specificare se attività musicale dal vivo), degli impianti utilizzati, con particolare riferimento alla dislocazione dei diffusori musicali;
- c) individuazione della presenza di attività diversa dalla tipologia prevista dalla presente sezione, che comportino l'impiego di impianti rumorosi.

Art. 31 Impianti sportivi e ricreativi

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per gli impianti sportivi e ricreativi (intendendo per impianti ricreativi strutture fisse e permanenti, anche ad esercizio stagionale, come parchi divertimenti, impianti con giochi acquatici, luna park, etc, che non soggiacciono alla disciplina delle attività temporanee di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) della L. 447/95) comprende i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a) planimetria in scala adeguata (1:2.000 / 1:5.000) e aggiornata, indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività ed i dati identificativi del titolare o del legale rappresentante;
- b) estratto del PRGC o POC vigente delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta;
- c) ubicazione, in planimetria, dei recettori presenti;
- d) valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997. In assenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dalla classificazione provvisoria definita dal D.P.C.M. 01/03/91;
- e) destinazione d'uso dei locali e caratteristiche acustiche delle componenti edilizie delle strutture;
- f) relazione sulla struttura:
 - descrizione sintetica dell'attività comprendente la capacità ricettiva massima dell'impianto, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne, le zone di permanenza dei fruitori all'interno e all'esterno dell'impianto;
 - descrizione delle sorgenti e delle attività che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo (ad esempio: impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, attività di carico/scarico merci, pulizia dei locali, etc.), specificandone la collocazione in planimetria (interna od esterna all'edificio), le modalità e i tempi di esercizio;
 - dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori delle sorgenti rumorose a distanza nota con indicazione delle fonti dei dati;
 - sistemi di attenuazione previsti all'apertura delle porte di accesso all'impianto o di altri infissi;

- g) stima delle eventuali modifiche al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
- h) stima previsionale dei livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed in prossimità ai recettori sensibili (civili abitazioni, scuole, eccetera), considerando anche la rumorosità connessa alla presenza dei fruitori, all'utilizzo delle zone di parcheggio e degli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale) e valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
- i) dati e notizie specifiche devono, inoltre, essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio, se le stesse sono prossime ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.

Art. 32 Ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture ferroviarie di cui alla L.R. 16/2007, articolo 28, comma 2, lettera f), deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) indicazione della tipologia di linea ferroviaria ai sensi del DPR 18 novembre 1998 n. 459, i dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore e dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dal rumore causato dall'infrastruttura;
 - b) planimetria in scala adeguata e aggiornata indicante, per le aree all'interno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura così come definite dal D.P.R. n.459/98, la destinazione urbanistica e la zona acustica ai sensi della tabella A del DPCM 14 novembre 1997 o dedotta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del DPCM 1/3/1991, evidenziando, inoltre, la collocazione degli ambienti abitativi posti all'interno delle fasce di pertinenza nonché la destinazione d'uso degli edifici ivi presenti;
 - c) indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all'infrastruttura e dei valori limite di immissione stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall'infrastruttura;
 - d) descrizione del tracciato della linea ferroviaria, delle quote relative al piano del ferro, delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura, del numero e della tipologia dei treni o materiale rotabile previsti (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni riferita alle fasce orarie più significative);
 - e) indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime previsionali, delle eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di lungo termine, per intervalli orari per i due periodi della giornata e in accordo a quanto stabilito dal D.Lgs 194/05, causate dalla nuova infrastruttura in corrispondenza delle infrastrutture ferroviarie già in esercizio;

- f) realizzazione di una campagna ante-operam in un numero di punti georeferiti, da individuarsi in accordo con il/i Comuni e la struttura organizzativa dell'A.R.P.A.;
- g) valutazione previsionale dell'impatto acustico e stima sia dei livelli di esposizione sui recettori all'interno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura, che dei livelli sonori in corrispondenza delle misure fonometriche di cui alla lettera f);
- h) monitoraggio del clima acustico post-operam e confronto sia con i livelli misurati ante-operam, che con le stime previsionali. I dati fonometrici di tutte le misure dovranno essere effettuati valutando la singola sorgente e il contributo proveniente dalle altre sorgenti preesistenti l'opera;
- i) descrizione dei sistemi di contenimento del rumore previsti, con indicazione delle proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, in particolare nei punti individuati come descritto alla lettera f).

2. Per la stima previsionale dell'impatto acustico possono essere utilizzati appositi metodi di calcolo che devono essere descritti, anche al fine di poter valutare l'accuratezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora, del modello di calcolo e dei dati inseriti, oltre che riportare l'analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale. Si devono fornire i dati di traffico giornaliero previsto al momento dell'entrata in esercizio del tratto ferroviario e quello stimato dopo 1 e 5 anni.

Art. 33 Valutazioni di impatto acustico ambientale (V.I.A.A.)

E' fatto obbligo di presentazione di valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 per i seguenti soggetti:

- a. Titolari dei progetti relativi alla **realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere**
 - Aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - Strade
 - Discoteche
 - Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installate sorgenti sonore di qualunque genere
 - Impianti sportivi e ricreativi che possano comportare emissioni sonore
 - Ferrovia ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
 - di tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni)

- b. Richiedenti rilascio permessi di costruire relative a **nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali**. Ai fini del presente regolamento, per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

- c. Richiedenti rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano l'esercizio degli immobili o infrastrutture al punto b
- d. Richiedenti licenze o autorizzazione **all'esercizio di attività produttive.**

Laddove sia richiesta la denuncia di inizio attività o atto equivalente, in sostituzione della domanda di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, la documentazione sarà presentata contestualmente a tale denuncia.

Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità alle linee guida regionali emesse con D.G.R. 2870/2009 All.I Parte V e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili):

- a. indicazione della classificazione acustica dell'area di studio;
- b. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore esistenti *ante-operam* in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in considerazione delle previsioni del vigente P.R.G.C.;
- c. descrizione della tipologia dell'opera in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- d. descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari;
- e. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera e loro ubicazione, suddivise in sorgenti interne ed esterne, con l'indicazione dei dati di targa acustici. Questi ultimi sono relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore, impianti, macchinari o attività, nelle diverse situazioni di operatività e di contesto. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza sonora, dovranno essere riportati i livelli di emissione in termini di pressione sonora. Dovrà essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti tonali nello spettro di emissione sonora e, qualora necessario, la direzionalità di ogni singola sorgente;
- f. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, orizzontamenti, tipi di murature, serramenti, vetrate, ecc.);
- g. planimetria generale dell'area di studio orientata ed aggiornata; nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione dell'opera, il suo perimetro e le sorgenti sonore principali presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti l'opera, con l'identificazione degli edifici ad uso commerciale, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'opera, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera stessa e le rispettive quote altimetriche;
- h. calcolo previsionale dei livelli sonori indotti dall'opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, con particolare riferimento ai livelli sonori di emissione e di immissione assoluti. Dovrà, inoltre, essere effettuata una stima dei livelli differenziali di immissione sonora;
- i. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare sulle strutture viarie esistenti indotto dalla nuova opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante. Dovrà essere valutata, inoltre, l'eventuale rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli, nonché alle attività di carico/scarico merci;
- j. descrizione dei provvedimenti tecnici che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni rumorose per via aerea e solida al fine di ricondurre i livelli sonori entro i limiti fissati dalla L. 447/95 e dai relativi decreti attuativi;
- k. esplicitazione dei limiti obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione, e valori limite differenziali di immissione);

- l. descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate e i limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico non fossero rispettati;
- m. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente allorché la realizzazione, modifica o potenziamento dell'opera sarà compiuta. La relazione contenente gli esiti delle misure di verifica dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della *Legge 447/95* dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;
- n. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della *Legge 447/1995*, art.2, commi 6 e 7.

La valutazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo. L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata.

Se ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento, la documentazione presentata viene inviata all'A.R.P.A.F.V.G. competente per il territorio per il parere tecnico di competenza.

In caso di esito negativo dell'esame della valutazione, il Responsabile del Procedimento potrà chiedere ulteriori approfondimenti o negare il rilascio della concessione, licenza od autorizzazione all'attività.

Art. 34 Procedure semplificate di valutazione di impatto acustico per attività commerciali, terziarie, artigianali e magazzini

1. In riferimento alla previsione di impatto acustico, vista la finalità della normativa, ovvero determinare tecnicamente l'impatto delle sorgenti sonore prima del loro utilizzo sul clima acustico esistente e sui recettori, esclusivamente per piccole attività commerciali e terziarie che non prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore (macchinari/impianti) ed attività rumorose connesse con l'attività stessa, è possibile attivare una procedura semplificata basata sull'autocertificazione in sostituzione della documentazione di impatto acustico. È consentita da parte del Comune l'accettazione della dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma oppure della documentazione di impatto acustico di cui ai precedenti punti.
2. In riferimento alla previsione di impatto acustico, vista la finalità della normativa, ovvero determinare tecnicamente l'impatto delle sorgenti sonore prima del loro utilizzo sul clima acustico esistente e sui recettori, per attività artigianali, ovvero strutture destinate a magazzino, ricadenti in zone industriali o artigianali, è possibile attivare una procedura semplificata basata sull'autocertificazione in sostituzione della documentazione di impatto acustico. È consentita da parte del Comune l'accettazione della dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma oppure della documentazione di impatto acustico di cui ai precedenti punti.

Art. 35 Valutazioni di clima acustico (V.C.A.)

Per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie sotto elencate, è fatto obbligo di presentazione di valutazione

previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95, del d.G.R. 30/9 all. I Parte V e della Deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2870.

1. I progetti relativi alle seguenti tipologie di insediamenti sono corredati della valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod.;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
2. Per prossimità definita dal punto e) del precedente comma 1 si intende rispettivamente:
 - Per gli aeroporti, le avio superfici e gli eliporti all'interno delle zone aeroportuali A, B, C, definite dal D.M. 31/10/1997;
 - Per le strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali) all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali definite dal D.P.R. n. 142 del 30/03/2004;
 - Per le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) all'interno della prima fascia di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali definita dal D.P.R. n. 142 del 30/03/2004;
 - Per le discoteche all'interno delle apposite aree individuate dalle Amministrazioni Comunali con gli strumenti definiti dall' art. 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995;
 - Per gli impianti sportivi e ricreativi all'interno delle apposite aree individuate dalle Amministrazioni Comunali con gli strumenti definiti dall' art. 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995;
 - Per le ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo u rotaia all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie definite dal D:P:R: n. 459 del 18/11/1998;

3. I nuovi insediamenti residenziali prossimi alle strade di tipo D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), e F (strade locali), sono esclusi dalla valutazione del clima acustico se non espressamente richiesto dal Comune.
4. I nuovi insediamenti residenziali prossimi alle attività industriali o artigianali e ricadenti nelle apposite aree individuate dalle Amministrazioni Comunali con gli strumenti definiti dall'art. 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995, devono essere corredati dalla valutazione del clima acustico se espressamente richiesto dal Comune.
5. La documentazione per la valutazione del clima acustico comprende, la documentazione di seguito descritta:
 - a) planimetria in scala adeguata (1:2.000 / 1:5.000) e aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività;
 - b) estratto del PRGC o POC vigente delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare acusticamente l'area di interesse;
 - c) ubicazione, in planimetria, delle sorgenti sonore presenti;
 - d) valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997. In assenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dalla classificazione provvisoria definita dal D.P.C.M. 01/03/91
 - e) la descrizione del clima acustico deve essere affrontata mediante misure significative del rumore ambientale, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti nell'area di interesse e del loro andamento nel tempo. Le misure possono altresì essere integrate con previsioni modellistiche opportunamente documentate;
 - f) planimetria dell'intervento edilizio corredata delle destinazioni d'uso dei locali e delle relative pertinenze nonché la disposizione degli impianti tecnologici e l'ubicazione dei parcheggi;
 - g) le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite di immissione sia assoluti, che differenziali, tenuto conto dell'altezza dal suolo degli eventuali ambienti abitativi. Se la compatibilità è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di mitigazione passiva dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche di tali sistemi.
 - h) indicazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, ove previste, e dei relativi valori limite definiti secondo la classificazione acustica comunale ovvero, se mancante, desunti dall'applicazione dei D.P.R. n. 459/1998 e n. 142/2004.
6. La relazione di clima acustico degli edifici di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) comprende le caratteristiche costruttive di fonoisolamento degli edifici necessarie ad assicurare, al loro interno, il rispetto della normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici così come previsto

dal D.P.C.M. 5.12.1997, oltre a dimostrare il rispetto dei limiti previsti all'interno dei locali indicato dai decreti sulle infrastrutture di trasporto.

Art. 36 Certificato di abitabilità/agibilità degli edifici

Ai sensi dell' Art. 29 della L.R. 16/2007:

1. I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono corredati del progetto acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).
2. Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale, definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.
3. Il progetto acustico di cui al comma 1 costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia.

Il rilascio del certificato di abitabilità di:

- edifici adibiti a residenze o assimilabili;
- edifici adibiti a uffici e assimilabili;
- edifici adibiti ad alberghi e pensioni ed attività assimilabili;
- edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

risulta subordinato anche alla verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne agli edifici stessi, in conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

La conformità al d.P.C.M. 5/12/1997 dovrà essere dimostrata con la presentazione di **apposita relazione Conclusiva di Collaudo Acustico**, ossia una dichiarazione redatta sulla base di collaudo acustico in opera da parte di tecnico competente in acustica **oppure mediante autocertificazione** da parte di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

La **Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui all'art. 31 del presente regolamento dovrà essere richiesta nei seguenti casi:**

- a) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, Ampliamento e Ristrutturazione Urbanistica.
- b) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti.

Riportiamo per maggior chiarezza la classificazione degli edifici prevista dal d.P.C.M. 5/12/1997

TABELLA A : CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

Categoria A : edifici adibiti a residenza ed assimilabili
Categoria B : edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
Categoria C : edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili ;
Categoria D : edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
Categoria E : edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
Categoria F : edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili
Categoria G : edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

TABELLA B : REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI, LORO COMPONENTI ED IMPIANTI

Indici di valutazione e livelli sonori massimi

Categorie	R'w	D _{2m,nTw}	L' _{n,Tw}	L _{ASmax}	L _{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

Grandezze di riferimento.

Le grandezze di riferimento i metodi di calcolo e di collaudo sono definiti nelle norme seguenti :
ISO 3382: 1997 ; EN ISO 140-7: 1996 ; EN ISO 717-1 -2 - 3 : 1997 ; UNI 10708 -1-2-3 : 1997.

<i>T</i> = tempo di riverberazione ;
<i>R'w</i> = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti ;
<i>D_{2m,nTw}</i> = indice di isolamento acustico isolamento acustico normalizzato di facciata ;
<i>L'_{n,Tw}</i> = livello di calpestio di solai normalizzato.
<i>L_{ASmax}</i> = livello massimo ponderato "A" con costante temporale "slow"
<i>L_{Aeq}</i> = livello equivalente ponderato "A"

Art. 37 Valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici

La Valutazione Previsionale del Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

- 1) relazione di valutazione previsionale del clima acustico, redatta ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento, qualora prevista e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area.
- 2) studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
- 3) studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
- 4) scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
- 5) calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
- 6) confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5/12/97
- 7) stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

E' facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.

Si veda anche l'all. Modulo B.

Art. 38 Modalità di presentazione della documentazione e controllo

La documentazione previsionale di cui sopra deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

La Relazione Conclusiva di collaudo deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n.380/01, rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 dello stesso D.P.R.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui sopra la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata.

Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A.F.V.G., la documentazione di cui sopra anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'ARPAS, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

CAPO VI: PIANI DI RISANAMENTO

Il Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.) rappresenta un progetto organico finalizzato a ristabilire in una data area le condizioni di clima acustico conforme alla tipologia di insediamenti presenti, relativamente a quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica.

I piani di risanamento acustico si suddividono fundamentalmente in P.R.A. delle imprese e P.R.A. comunali, a seconda del soggetto responsabile del piano stesso.

Art. 39 Piani di risanamento acustico delle imprese

Tutti i titolari di imprese, attività o impianti costituenti sorgente sonora entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del Piano di Classificazione Acustica comunale, devono quantificare le proprie emissioni sonore verificandone la compatibilità con i limiti prescritti dal suddetto piano.

Dalla suddetta verifica possono presentarsi i seguenti casi:

- 1) Rispetto di limiti; non viene intrapresa alcuna azione
- 2) Mancato rispetto dei limiti
 - a) Entro i sei mesi l'impresa interviene con azioni tali da riportare le proprie emissioni entro i limiti previsti
 - b) Viene presentato un Piano di Risanamento Acustico al comune o alla provincia se l'impresa tratta beni o servizi soggetti ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale.

I Piani di Risanamento Acustico delle imprese devono contenere almeno i seguenti elementi:

- Dati identificativi del legale rappresentante dell'attività
- La tipologia di attività;
- La zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, e la classificazione urbanistica definita dal PRG;
- Allegati grafici utili all'individuazione dell'area di intervento e della dislocazione delle sorgenti
- Il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- La caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- i termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

- la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente

Tale piano descritto in opportuna relazione tecnica deve essere redatto da tecnico competente in acustica ambientale

Nei casi di propria competenza il comune esamina il P.R.A. delle imprese valutando la congruità della programmazione temporale in funzione della complessità degli interventi, dell'entità del superamento dei limiti, della popolazione disturbata nonché dell'incidenza della spesa per l'intervento sull'impresa proponente.

L'approvazione del P.R.A. può essere soggetta a prescrizioni.

Il Comune può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge.

La mancata risposta da parte del comune alla presentazione del P.R.A. entro 180 giorni, rende automatica la sua approvazione con le modalità ed i tempi proposti.

A tal fine nei quindici giorni successivi deve essere comunicata la data di inizio lavori al comune.

Al termine dell'attività deve essere presentata una relazione tecnica a cura di un tecnico competente in acustica ambientale attestante il raggiungimento degli obiettivi.

Dopo l'approvazione del P.R.A. l'impresa non è sanzionabile per i motivi oggetto di risanamento, salvo il mancato rispetto della tempistica degli interventi, dei relativi obiettivi o di eventuali prescrizioni.

Per quel che concerne le infrastrutture di trasporto, i gestori sono tenuti al rispetto dell'articolo 10 comma 5 della L. 447/95.

Art. 40 Piani di risanamento acustico comunale

Entro dodici mesi dalla data di approvazione del PCA, il comune è tenuto a predisporre un Piano di Risanamento Acustico nel caso in cui si verifichi una delle condizioni seguenti:

- Superamento dei valori limite di attenzione
- Presenza di aree già urbanizzate contigue con classificazione acustica che differisca di più di una classe

I P.R.A. devono essere redatti sotto la responsabilità di un tecnico competente in acustica ambientale

I P.R.A. comunali, oltre che recepire eventuali piani pluriennali di contenimento delle emissioni sonore previste dalla L. 447/95 devono contenere:

- Individuazione dell'area da risanare individuate ai sensi della Classificazione Acustica;
- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il P.R.A. include nella sua programmazione anche i singoli P.R.A. delle imprese soggette a tale adempimento, se di competenza comunale.

Art. 41 Approvazione e attuazione piani di risanamento acustico comunale

Il progetto del piano di risanamento acustico deve essere approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Il piano di risanamento acustico segue successivamente la procedura definita al Capo V art. 30 della L.R. 16/2007.

CAPO VII: VARIANTI AL P.R.G.C., REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Piano di classificazione acustica è soggetto a revisione ogniqualvolta venga modificato uno strumento urbanistico che possa avere influenza sul Piano di Classificazione Acustica (dunque quando vengono modificate destinazioni d'uso di porzioni del territorio comunale o aspetti rilevanti che incidono sulla introduzione di nuove sorgenti sonore sul territorio).

La revisione del PCA avviene con le stesse modalità ed iter di approvazione con cui è stato realizzato il PCA secondo quanto prescritto dall'articolo 23 Capo II L.R. 16/2007.

Nel dettaglio la revisione del PCA a seguito di variazione del PRGC (qualunque tipo di variante che comporti la modifica delle destinazioni d'uso del territorio) segue l'iter qui riportato:

- Contemporaneamente alla predisposizione della documentazione relativa alla variante urbanistica, redazione della relazione di "**verifica di compatibilità acustica**" (a firma di un tecnico competente in acustica unitamente all'urbanista estensore della variante) al nuovo strumento urbanistico che accompagna come allegato il progetto preliminare dello strumento urbanistico stesso (variante o PRG)
- Approvazione dello strumento urbanistico da parte dell'ente competente
- Revisione del PCA ed avvio iter di approvazione in conformità all'art. 23 Capo II L.R. 16/2007. Nel caso di varianti minori potrà essere evitato l'avvio immediato dell'iter di riapprovazione del P.C.A., ma tale iter dovrà comunque essere intrapreso laddove, anche in assenza di varianti strutturali, siano decorsi 10 anni dalla data di approvazione del P.C.A.

Art. 42 Richieste revisione Piano di Classificazione Acustica

Richieste di revisione del piano di classificazione acustica possono essere avanzate all'ufficio competente. Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi:

- Generalità del richiedente
- Indicazione ed ubicazione dell'area oggetto di richiesta
- Modifiche apportate dalla richiesta
- Motivazione della richiesta
- Finalità acustiche che si propone la modifica

Gli uffici competenti valuteranno l'istanza presentata e risponderanno per iscritto al richiedente segnalando l'accettazione od il respingimento della richiesta con relative motivazioni.

Art. 43 Aree per attività estrattiva

L'autorizzazione conseguita a livello provinciale o regionale da parte di nuove attività estrattive costituisce variante automatica "temporanea" al piano di classificazione acustica. Le aree individuate sono classificate in classe V o VI in funzione delle risultanze della valutazione di impatto acustico prodotta dal richiedente l'autorizzazione o da produrre se questa non fosse stata richiesta dall'ente autorizzante.

Viene quindi redatta la documentazione della variante al piano di classificazione acustica che avrà una validità temporale strettamente legata alla durata dell'autorizzazione all'attività estrattiva.

Eventuali attività o impianti funzionanti oltre i termini dell'autorizzazione dovranno essere gestiti secondo le normali procedure.

CAPO VIII: FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 44 Ordinanze contingibili ed urgenti

Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 1032 a EUR 10329.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 659 del codice penale.

Art. 45 Superamento dei valori limite

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile produca emissioni sonori tali da produrre un superamento dei valori limite di emissione o immissione (assoluto o differenziale) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516 a EUR 5164.

La stessa sanzione è applicata nel caso del mancato rispetto dei limiti di immissione assoluto di attività in deroga autorizzate secondo quanto prescritto nel presente Regolamento.

Art. 46 Attività temporanee

Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al par. 4.2 per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 258,00 a EUR 10.329,00.

I titolari di autorizzazioni per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui al presente Regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516,00 a EUR 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 258,00 a EUR 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti sopra verrà ordinata la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, si procederà alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

Art. 47 Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche

I titolari di pubblici esercizi con impianti elettroacustici non conformi ai dettami del DPCM 16 aprile 1999 n. 215 sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516 a EUR 5164.

A seguito di sanzione i titolari hanno 30 gg di tempo per ottemperare ai dettami del suddetto DPCM. Trascorso tale periodo in assenza di riscontro il comune sospende la licenza al pubblico esercizio in attesa dell'adempimento.

Art. 48 Valutazione di impatto, clima acustico, requisiti acustici degli edifici

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516,00 a EUR 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza si procederà alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.